

OGGETTO: accreditamento istituzionale art. 8 quater, comma 7 D.Lgs. 502/1992 del presidio di riabilitazione in favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (ex art. 26 L. 833/78) denominato "Presidio di Via Dionisio", sito in via Dionisio, 84-90, sito nel comprensorio della Asl Roma 2 (ex Roma B), gestito dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus (P.IVA 04197741004) sede legale viale del Tecnopolo, 83, Roma,.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'art. 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- l'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66 recante:
- Delibera di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 recante: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione Piano di Rientro";
- Art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191
- Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" così come modificato ed integrato dai decreti del Commissario ad acta n. 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

VISTI

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 con la quale è stato nominato l'arch. Giovanni Bissoni subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015, n. 721 concernente: “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015 n. 723 di conferimento incarico di Direttore della Direzione Regionale “Salute e politiche sociali”, al dott. Vincenzo Panella;
- la determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all’adozione degli atti di competenza del Direttore della Direzione regionale “Salute e Politiche Sociali” in caso di assenza o impedimento temporanei;
- l’atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 05 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale “Salute e Politiche sociali””;
- l’atto di organizzazione n. G07039 del 21 giugno 2016 relativa all’affidamento di incarico di dirigente dell’Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti al dott. Achille Iachino e la determinazione n. G07094 del 21.06.2016 di assunzione in comando;
- l’atto di organizzazione n. G07332 del 27.06.2016 di conferimento di incarico di Dirigente dell’Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento dell’ Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti alla dr.ssa Pamela Maddaloni;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”,
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e smi
- il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- L’Intesa Stato-Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la Salute per gli anni 2014 – 2016;
- L.R. 16 giugno 1994, n. 18 e smi
- L.R. 23 gennaio 2006, n. 2 e smi
- La Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.
- La Delibera di Giunta regionale n. 636 del 03.08.2007 concernente: “Attuazione piano di rientro ex DGR n. 149/2007 (intervento 1.1.4) – approvazione dei principi per la stesura del regolamento di accreditamento istituzionale nella Regione Lazio e requisiti ulteriori – parte generale per l’accredito istituzionale nella regione Lazio”;
- Il Regolamento regionale 13 novembre 2003, n. 3 recante la disciplina in materia di accreditamento ai sensi della L.R. 3 marzo 2003, n. 4;



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la DGR del 20.01.2010 n. 65 recante: “*Consorzio Ri.Rei. Presa d’atto prosecuzione attività assistenziale e adozione disposizioni per la definizione del subentro del Consorzio nella gestione delle attività già svolte dall’Associazione Anni Verdi*” con la quale l’Amministrazione ha dato mandato alla competente direzione regionale di procedere all’adozione degli atti necessari al subentro del consorzio ri.rei nei precedenti atti autorizzativi al funzionamento delle strutture già rilasciati in favore della associazione anni verdi ovvero al rilascio – previo adeguamento ai requisiti vigenti - dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 4/2003, nell’ambito della generale attivazione dei procedimenti autorizzativi di cui alla medesima legge;

TENUTO CONTO che le istanze di autorizzazione all’esercizio sono state presentate ex novo dai soggetti giuridici già facenti parte del consorzio RI.REI;

CONSIDERATO che in linea con quanto stabilito dalla soprarichiamata delibera l’Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere al rilascio dei titoli autorizzativi ai sensi della L.R. n. 4/2003 e di accreditamento;

TENUTO CONTO, pertanto che, a tal fine, l’Amministrazione ha adottato i seguenti provvedimenti:

- DCA n. 292 del 23 settembre 2014 di conclusione del procedimento avviato con nota del 31.07.2014 prot. n. 443155/GR/11/16. Revoca accreditamento provvisorio all’Associazione ex Anni Verdi Onlus in liquidazione, con sede in Roma via G. Belli. 17 presso il commissario liquidatore Avv. Mereu;
- DCA 293 del 23 settembre 2014 di conclusione del procedimento avviato con nota del 05.08.2014 prot. n. 450829/GR/11/16. Revoca autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria rilasciata all’Associazione ex Anni Verdi Onlus in liquidazione, con sede in Roma con sede in Roma via G. Belli. 17 presso il commissario liquidatore Avv. Mereu;

VISTA la determinazione n. G04349 del 29.04.2016 con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio del presidio di riabilitazione in favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (ex art. 26 L. 833/78) denominato “Presidio di Via Dionisio”, sito in via Dionisio, 84-90, per n. 140 posti semiresidenziali, n. 70 trattamenti ambulatoriali e n. 90 trattamenti domiciliari;

CONSIDERATO che

- con istanza acquisita al prot. reg.le n. 264217 del 19 maggio 2016 la Cooperativa NUOVA SAIR ONLUS ha presentato istanza di accreditamento istituzionale del presidio di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato “Presidio di via Dionisio”, sito in via Dionisio, 84/90 autorizzato con determinazione n. G04349/29.04.2016 per le seguenti attività

- ✓ n. 140 posti semiresidenziali
- ✓ n. 70 trattamenti ambulatoriali
- ✓ n. 90 trattamenti domiciliari

- con nota regionale prot. n. 282834/27.05.2016 è stata investita la Asl territorialmente competente delle verifiche in merito al possesso da parte della struttura dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al DCA n. U00090/2010 e Delibera di Giunta Regionale n.636/03.08.2007.

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- con successiva nota assunta al prot. n. 306215 del 10.06.2016 la Cooperativa Nuova Sair Onlus ha integrato e completato la domanda di accreditamento istituzionale, specificando l'esatta configurazione delle attività e le modalità di erogazione dell'assistenza in regime semiresidenziale:

- n. 140 posti semiresidenziali di cui n. 50 in modalità estensiva e n. 90 in mantenimento suddivisi in n. 80 ad alto carico assistenziale e n. 10 a basso carico assistenziale

- con nota prot. n. 54200/14.06.2016 la Regione ha reso edotta la Asl di tale integrazione;

- con nota prot. n. 281691 del 27.05.2016 è stata investita l'Area Programmazione rete territoriale ai fini della verifica sulla compatibilità assistenziale rispetto al citato DPCA n. 159/2016;

- con nota del 29.07.2016 registro uff. 0402166 l'Area Cure Primarie (ex Area Programmazione rete territoriale) ha dato evidenza del fatto che i posti semiresidenziali ex Anni Verdi risultano già compresi nei dati di offerta regionale di cui al DCA n. 159/2016;

CONSIDERATO, altresì, che

- in ordine alla definizione del fabbisogno dei trattamenti riabilitativi non residenziali (ambulatoriale – domiciliare) delle strutture sanitarie per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, il DPCA n. U00159 del 13 maggio 2016 (BUR n. 41 del 24.05.2016) recante: "Approvazione del documento "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale" ha disposto per il regime di che trattasi, quando di seguito si riporta:

"REGIME NON RESIDENZIALE (AMBULATORIALE - DOMICILIARE)

..... considerato anche che per la definizione del fabbisogno di trattamenti riabilitativi non residenziali non sono disponibili attualmente parametri e standard di riferimento di carattere nazionale e ritenuto di favorire il riequilibrio dell'offerta sul territorio regionale in ragione della prevalente valenza di prossimità dei trattamenti in argomento si dispone che:

1. le strutture potranno essere autorizzate e accreditate nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, del valore di prossimità, nonché, previa verifica, dell'adeguamento ai requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente;

2. le Aziende Sanitarie, tramite l'accordo contrattuale, regolamentano l'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, delle specifiche esigenze della popolazione di riferimento, salvaguardando un accesso appropriato alle cure e nei limiti dei vincoli di bilancio.

Al fine di verificare sia la riduzione della disomogeneità dell'offerta ad oggi rilevata sul territorio regionale, sia la documentata riduzione delle liste di attesa, il percorso avviato dovrà essere annualmente monitorato in termini quantitativi e qualitativi, attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi correnti nonché dei sistemi di valutazione aziendali. ";

TENUTO CONTO altresì che:

- il DCA n. U00126 del 20 aprile 2016 ha definito il livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- il citato decreto ha stabilito che il livello massimo di finanziamento deve ritenersi vincolato al singolo profilo assistenziale per il quale è stato assegnato, fatto salvo che, in attesa di



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- specifici atti di programmazione delle attività territoriali, con particolare riferimento al fabbisogno e al governo delle liste di attesa, eventuali spostamenti del livello massimo di finanziamento da un profilo assistenziale ad un altro devono essere preventivamente comunicati alla Regione che potrà, entro 20 giorni presentare le proprie osservazioni;
- il citato decreto demanda alle Asl la verifica del possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento di ogni singola struttura anche al fine di stabilire il livello massimo di finanziamento entro i limiti della capacità produttiva massima;
 - che il DCA n. U00193/31.05.2016, come integrato dal successivo DCA n.U000196/2016, ha disciplinato il percorso di riconduzione della gestione *extra ordinem* delle strutture ex Anni Verdi Onlus condotta dalle cooperative UNISAN, NUOVA SAIR, Operatori Associati Sanitari – OSA a regime di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione ex art. 8 ter, quater e quinquies del D. Lgs. 502/1992;

DATO ATTO

- che con nota prot. n. 66643/2016 acquisita al prot. n. 358340 del 7 luglio 2016 la ASL ha trasmesso il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti ulteriori di accreditamento per la citata configurazione;
- che con sentenza del Tribunale civile di Roma sez. VI n. 4468 del 16 giugno 2016 intervenuta tra Associazione Anni Verdi Onlus in liquidazione e Consorzio RIREI in liquidazione e consorziate (Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus e Cooperativa Sociale e di lavoro Operatori Sanitari Associati) è stata dichiarato risolto per inadempimento, tra altri, il contratto di locazione per la sede di via Dionisio, 84-90 e fissata la data di esecuzione al rilascio dell'immobile in favore di Anni Verdi Onlus in liquidazione;
- che con nota acquisita al prot. n. 400657 del 29 luglio 2016 la Cooperativa Nuova Sair ha fornito copia della formale domanda di acquisto dell'immobile allegando idonee garanzie bancarie, inoltrata al Presidente del Tribunale nel procedimento civile iscritto al n. 10479/06 R.G, superando la precedente offerta di stipula del contratto di locazione;
- che con nota del 27 luglio 2016, integrata con nota del 4 agosto 2016 l'Avv. Paolo Mereu, nella qualità di liquidatore dell'Associazione Anni Verdi Onlus, giusta iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ha dichiarato, con riferimento alle proposte di acquisto formulate da OSA e Nuova Sair, per le strutture di via Majorana e di via Dionisio, che è in corso il deposito del proprio parere nel quale avrebbe dato conto dell'indicazione del Presidente del Tribunale ed ha dichiarato che non avrebbe dato luogo all'esecuzione della sentenza n. 4468/2016, di rilascio dell'immobile, sino alla Pronuncia del Presidente, anche in considerazione delle offerte di pronto pagamento di quanto liquidato dal giudice formulate dalle consorziate;

RITENUTO, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto

rilasciare l'accreditamento al Presidio di riabilitazione in favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (ex art. 26 L. 833/78) denominato "Presidio di Via Dionisio", sito in via Dionisio, 84-90, gestito dalla Nuova Sair Onlus per

- a) n. 140 posti semiresidenziali di cui n. 50 in modalità estensiva e n. 90 in mantenimento suddivisi in n. 80 ad alto carico assistenziale e n. 10 a basso carico assistenziale

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- b) e per lo svolgimento dei trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare nei limiti della capacità massima autorizzata:
- n. 70 trattamenti ambulatoriali
 - n. 90 trattamenti domiciliari
- l'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: *“ nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;*
- l'Azienda competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento;
- entro il medesimo termine la Cooperativa Nuova Sair è tenuta a comprovare il perfezionamento dell'acquisto dell'immobile di via Dionisio e, in ogni caso, comunicare all'amministrazione, entro dieci giorni dalla sua adozione, il pronunciamento del Presidente in ordine alla vendita e le evoluzioni giudiziali, allo scopo di prevenire situazioni emergenziali e consentire l'eventuale presa in carico degli utenti ai fini della ricollocazione in altre strutture;
- l'azienda è deputata, ai sensi del DCA n. 159/2016 alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali e domiciliari;
- l'accreditamento rilasciato con il presente provvedimento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. rilasciare l'accreditamento al Presidio di riabilitazione in favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (ex art. 26 L. 833/78) denominato “Presidio di Via Dionisio”, sito in via Dionisio, 84-90, gestito dalla Nuova Sair Onlus per
 - a) n. 140 posti semiresidenziali di cui n. 50 in modalità estensiva e n. 90 in mantenimento suddivisi in n. 80 ad alto carico assistenziale e n. 10 a basso carico assistenziale
 - b) e per lo svolgimento dei trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare nei limiti della capacità massima autorizzata:
 - n. 70 trattamenti ambulatoriali
 - n. 90 trattamenti domiciliari
2. La Direzione sanitaria resta affidata al dott. Armando Cancelli.
3. L'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: *“ nel caso di richiesta di accreditamento da parte di*



IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso"

4. L'Azienda Asl Roma 2 (ex Asl Roma B) competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento.

5. entro il medesimo termine la Cooperativa Nuova Sair è tenuta a comprovare il perfezionamento dell'acquisto dell'immobile di via Dionisio e, in ogni caso, comunicare all'amministrazione, entro dieci giorni dalla sua adozione, il pronunciamento del Presidente in ordine alla vendita e le evoluzioni giudiziali, allo scopo di prevenire situazioni emergenziali e consentire l'eventuale presa in carico degli utenti ai fini della ricollocazione in altre strutture;

6. l'azienda è deputata, ai sensi del DCA n. 159/2016 alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti ambulatoriali e domiciliari;

7. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.


8. La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Capo III - Capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione e Capo III "Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale" della L.R. 4/2003 e s.m.i. ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal Capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

9. Il presente provvedimento è notificato alla Nuova Sair Onlus tramite PEC ed alla Asl Roma 2 (ex Roma B) tramite PEC protocollo.generale@pec.aslromab.it

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti - Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti



12 OTT. 2016
NUMB, 12